

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1304-C}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: PISONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1977 (Stampato n. 286)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 maggio 1977

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 novembre 1977

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)**

**E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 novembre 1977*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
responsabilità degli albergatori per le cose portate dai
clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il
17 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento al nostro esame, che autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulle responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, è stato approvato già dalla Camera.

Successivamente il Senato apportava una modifica nella seduta del 10 novembre 1977. Ora si propone all'Aula una nuova approvazione sul testo trasmesso dal Senato.

Come è noto ai colleghi, il provvedimento si propone di armonizzare a livello europeo la disciplina che riguarda la responsabilità degli albergatori nei confronti delle cose portate dai clienti in albergo.

La Convenzione è stata firmata a Parigi nel lontano 1962 e giunge alla nostra approvazione con 16 anni di ritardo a causa del palleggiamento fra i diversi ministeri e le riserve in particolare del Mi-

nistero di grazia e giustizia a introdurre nel codice civile le modifiche proposte dalla Convenzione stessa.

Ora sembra che tutte le difficoltà siano superate e il testo si propone nella sua integrità anche se non manca qualche perplessità in ordine all'articolo 1783 del codice civile in cui sembra sia a carico dell'albergatore la prova per richieste di risarcimento di cose consegnate dal cliente o portate comunque dal cliente in albergo.

Sono comunque perplessità lievi che non impediscono di approvare il testo così come è, che ha avuto, sia pure con un parere non del tutto lineare, il *placet* della Commissione giustizia.

Il relatore propone pertanto l'approvazione definitiva.

PISONI, *Relatore*.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione giustizia osserva che la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento non appare migliorativa, in quanto può generare dubbi interpretativi, con il rischio tra l'altro di far ritenere che vi sia una esenzione di responsabilità per la perdita o il danneggiamento di beni portati nell'albergo o nelle pertinenze di questo. Tuttavia, considerato il provvedimento nel suo complesso, esprime parere favorevole alla definitiva approvazione.

TESTO

DEL SENATO E IDENTICO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

ART. 1783. — (*Responsabilità per le cose portate in albergo*). — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 1784. - (*Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore*). — La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

ART. 1785. - (*Limiti di responsabilità*). — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

ART. 1785-bis. - (*Responsabilità per colpa dell'albergatore*). — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

ART. 1785-ter. - (*Obbligo di denuncia del danno*). — Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

ART. 1785-quater. - (*Nullità*). — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

ART. 1785-quinquies. - (*Limiti di applicazione*). — Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.